

COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONSULTA DELLE FRAZIONI

Approvato con deliberazione n. 20/C.C. del 3.4.2017

“Il consiglio comunale può avvalersi di consulte di settore su tematiche specifiche: giovani, cultura, solidarietà sociale, ecologia o altre e anche di consulte di quartiere e/o di frazione, con l'apporto dell'associazionismo, secondo apposito regolamento” ai sensi dell'art.51 dello Statuto Comunale e dell'art.37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Art. 1

Istituzione della Consulta delle Frazioni

1. Al fine di promuovere l'attiva e costruttiva partecipazione della popolazione all'Amministrazione locale, il Comune di Nerviano istituisce, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto comunale, la Consulta delle Frazioni.
Ai fini del presente regolamento, si intendono per “Frazioni” i nuclei abitativi esterni al centro cittadino ossia, S. Ilario Milanese, Garbatola, Cantone, Villanova e Costa San Lorenzo.
2. Le frazioni vengono raggruppate nelle seguenti aree territoriali (definite come da planimetria allegata):
 1. S. Ilario
 2. Garbatola e Villanova
 3. Cantone e Costa S. Lorenzo
3. Dell'istituzione della Consulta verrà dato ampio risalto, a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, da qui in avanti indicato come URP, con i più idonei mezzi di comunicazione, onde consentire la più ampia diffusione dell'informazione presso le associazioni e la cittadinanza e favorire la richiesta di partecipazione alla Consulta stessa.
4. La medesima pubblicità sarà data alla presentazione delle candidature per la nomina della Consulta.

Art. 2

Compiti e funzioni della Consulta

1. La Consulta ha lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini delle Frazioni alla vita socio-politica ed economica di Nerviano. Ha il compito di stimolare la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione.
2. La Consulta può essere interpellata dall'Amministrazione Comunale, quando si tratti di compiere scelte rilevanti relative al territorio, alla collettività, alle specifiche tematiche di cui si occupa.
3. Alla Consulta è assicurato il diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale con le stesse modalità previste per le associazioni.

Art. 3

Composizione della Consulta

1. La Consulta delle Frazioni è composta da soggetti residenti nelle stesse che si candidano al fine di rappresentare la popolazione residente nella loro stessa area territoriale.
2. Possono essere nominati membri della Consulta i cittadini elettori del Comune di Nerviano residenti nelle Frazioni predette che abbiano compiuto i 18 anni.
3. Ogni candidato presenterà la propria candidatura accompagnata dal sostegno favorevole di almeno 20 cittadini maggiorenni residenti anch'essi nella stessa area territoriale, ogni cittadino può sottoscrivere più candidature della stessa area territoriale.
4. La Consulta territoriale, al fine di garantire un adeguato livello di rappresentatività delle popolazioni residenti nelle frazioni, sarà composta da 11 cittadini residenti nelle seguenti aree:
 - 3 cittadini in rappresentanza di Cantone e Costa San Lorenzo
 - 4 cittadini in rappresentanza di Garbatola e di Villanova
 - 4 cittadini in rappresentanza di S. Ilario.

Art. 4

Presentazione candidature

1. Le modalità per la presentazione delle candidature, saranno disposte, nel rispetto dei principi del presente regolamento, con deliberazione della Giunta Comunale, tramite approvazione di apposito avviso pubblico.

Art. 5

Costituzione della consulta

1. I componenti della consulta sono nominati, scegliendo fra le candidature pervenute, dal Consiglio Comunale con votazione segreta e separata per area territoriale, entrano in carica all'atto della nomina e restano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, espletando le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio stesso.
2. Ogni consigliere potrà esprimere n. 1 preferenza per ogni ambito territoriale.
3. Saranno proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto più voti.
4. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
5. Qualora le candidature siano in numero minore a quelle previste per la composizione della Consulta, questa potrà venir costituita anche con un numero di componenti non inferiore a 5, con almeno un componente per area territoriale.
6. I Consiglieri, gli Assessori e i dipendenti del Comune non possono essere membri della Consulta.

Art. 6

Decadenza – Surroga

1. I componenti decadono dalla carica con la perdita dei requisiti prescritti per la nomina, dopo due assenze consecutive non giustificate o dopo quattro assenze consecutive, anche se giustificate, nonché per dimissioni.
2. Il Consiglio Comunale provvederà alla surroga nominando il candidato che, all'atto della nomina di cui al precedente articolo, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il membro da surrogare.
3. In caso di mancanza di nominativi si procederà, per la ricomposizione della Consulta, a pubblicare un nuovo avviso pubblico per la sola zona territoriale interessata alla surroga.

Art. 7

Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario verbalizzante.
2. Il Presidente dirige e coordina il lavoro della Consulta e la rappresenta nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed all'esterno.
Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Segretario verbalizzante cura la verbalizzazione delle sedute della Consulta.

Art. 8

Elezione degli organi della Consulta

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o suo delegato, convoca e presiede la prima seduta di consulta durante la quale si procede alla prima elezione degli organi.
2. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario viene fatta a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti la consulta e a seguire, se necessario, a maggioranza semplice (prevalenza di voti). In caso di parità di voto viene eletto il più anziano di età.
3. Le votazioni si possono svolgere contestualmente ma su schede separate; ogni componente può esprimere una sola preferenza per ciascuna votazione.

Art. 9

Convocazione della consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente, almeno 4 volte all'anno, con appositi avvisi scritti recapitati, anche a mezzo di strumenti informatici (fax e/o mail), a ciascun componente

- almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi d'urgenza.
2. L'avviso deve contenere la specificazione della data, ora e luogo in cui si svolge la seduta e l'elenco degli argomenti da discutere.
 3. La convocazione viene effettuata dal Presidente anche a seguito della richiesta scritta di almeno due componenti della Consulta, oppure dell'Assessore competente per materia o del Sindaco nel caso in cui vi sia necessità di un parere ai sensi del successivo art. 2, comma 2.
 4. Della convocazione della Consulta viene dato avviso alla cittadinanza.
 5. Su richiesta della Consulta potranno partecipare alle sedute il Sindaco e gli Assessori competenti per materia, i membri delle commissioni consiliari competenti per materia.
 6. Le sedute della consulta sono pubbliche. E' facoltà del Presidente dare la parola ai cittadini presenti.

Art. 10

Validità delle sedute

1. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. La riunione è presieduta dal Presidente ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.
3. La Consulta può assumere le proprie decisioni anche mediante votazioni adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le decisioni possono essere assunte anche mediante votazioni segrete, purché ne facciano richiesta almeno i due quinti dei componenti.
5. Della seduta della Consulta viene redatto un verbale sommario a cura del Segretario verbalizzante il quale, inoltre, cura la predisposizione e il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta.
6. Tutti i verbali regolarmente sottoscritti verranno depositati presso l'Ufficio Segreteria.
7. Ogni consulta, regolarmente costituita, avrà la facoltà di stabilire proprie norme di funzionamento nei limiti dettati dal presente regolamento.

Art. 11

Sede

1. La consulta si riunisce in locali idonei messi a disposizione dall'amministrazione, anche nelle Frazioni.

Art. 12

Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono svolte a titolo gratuito.

Art. 13


Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.


INDICE

Art. 1	Istituzione della Consulta delle Frazioni	p. 2
Art. 2	Compiti e funzioni della Consulta	p. 2
Art. 3	Composizione della consulta	p. 3
Art. 4	Presentazione candidature	p. 3
Art. 5	Costituzione della seduta	p. 3
Art. 6	Decadenza – Surroga	p. 4
Art. 7	Organi della Consulta	p. 4
Art. 8	Elezioni degli organi della Consulta	p. 4
Art. 9	Convocazione della Consulta	p. 4
Art. 10	Validità delle sedute	p. 5
Art. 11	Sede	p. 5
Art. 12	Gratuità delle cariche	p. 5
Art. 13	Disposizioni finali	p. 5


PERIMETRAZIONE FRAZIONE
S. ILARIO
(DATI CENSIMENTO)



PERIMETRAZIONE FRAZIONI
VILLANOVA E GARBATOLA
(DATI CENSIMENTO)



PERIMETRAZIONE
FRAZIONE
S.LORENZO
(DATI CENSIMENTO)





PERIMETRAZIONE FRAZIONE
CANTONE E PARCO DEL ROCCOLO
(DATI CENSIMENTO)